



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

Piazza Libertà, 34 - 34070 - C.F. 00122480312

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011

Richiamati:

- l'intesa preliminare riguardante il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2011, sottoscritta il 7.12.2011 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali del comparto, nella quale le parti, tra l'altro, concordano: "...(*omissis*) - di procedere alla liquidazione delle seguenti risorse individuate all'art. 2: euro 1.080,00 per indennità di rischio; euro 1.000,00 per indennità al responsabile della squadra operai (capo operaio), euro 2.000,00 per indennità di responsabilità al responsabile di procedimento dell'UO Servizi demografici e cimiteriali; euro 3.784,26 al pagamento di obiettivi specifici ex art.10 CCDIA 12.05.2004; - di attendere il parere della Corte dei Conti in merito alle progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria (n. 1. unità per categoria B, C e D); nel caso lo stesso sia favorevole si procederà alla selezione del personale al fine del riconoscimento della progressione economica con effetto dall'1.1.2010; nel caso lo stesso sia non favorevole la somma di euro 2.750,00 andrà ad incrementare l'importo destinato agli obiettivi specifici (*omissis*...)";

- il parere non favorevole espresso dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo di Trieste, con deliberazione n. FVG/237/2011/PAR di data 06.12.2011, e pertanto la somma di € 2.750,00 va ad incrementare l'importo destinato agli obiettivi specifici, già individuati per € 3.784,26;

- la deliberazione giunta n. 6 del 20.02.2012 con la quale è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante dr. Sergio Sciapeconi alla sottoscrizione definitiva dell'intesa dd. 07.12.2011;

il giorno **dodici** del mese di **marzo** dell'anno **2012** ha avuto luogo l'incontro tra:

la delegazione trattante di parte pubblica

Sergio Sciapeconi Segretario comunale

e le rappresentanze sindacali del personale del comparto

Organizzazioni Sindacali

RP CGIA

RCU

CISL TP

Alessandro Crizman rappresentante terr. FP CGIL
Massimo Bevilacqua rappresentante terr. CISL FP

Rappresentanza Sindacale Unitaria
Susanna Colovatti

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale del Comune di Turriaco, relativo al fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2011.

Premessa

Le parti danno atto della quantificazione delle risorse decentrate relative all'anno 2011 come da allegato A) al presente CCDIA, il cui ammontare è determinato, secondo le disposizioni contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Le parti prendono atto che l'ammontare del fondo 2011 disponibile è determinato in euro 32.268,11 comprensivo dei risparmi derivanti dalla quota di fondo destinata al lavoro straordinario (art.73 c.2 lett.f).

Art. 1

Nel rispetto del CCRL del comparto unico, il presente CCDIA disciplina per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 gli istituti economici demandati alla contrattazione aziendale e relativi al personale dipendente del Comune di Turriaco.

Art. 2

Le risorse decentrate relative all'anno 2011, quantificate al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, come da allegato A) al presente CCDIA, sono utilizzate per le finalità indicate nell'allegato B) e precisamente:

- per euro 8.409,72 al pagamento di indennità di rischio, indennità lavoratori B1 e salario aggiuntivo,
- per euro 3.000,00 al pagamento di indennità di responsabilità al responsabile di procedimento dell'U.O. Servizi demografici e cimiteriali e al responsabile della squadra operai,
- per euro 13.387,52 al pagamento delle progressioni orizzontali all'interno della categoria, nella misura già definita dai precedenti contratti decentrati,
- per euro 7.470,87 al pagamento di obiettivi specifici ex art. 10 CCDIA 12.5.2004.

Allegati:

prospetto A) Quantificazione risorse decentrate anno 2011

prospetto B) Destinazione risorse decentrate anno 2011

dichiarazione a verbale CISL FPS

dichiarazione a verbale CGIL FPS



CISL - FP



Allegato A)

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE (ART. 73 CCRL 7.12.2006)	
Risorse stabili - descrizione	Importo
Art. 73 comma 1	
Fondo per lavoro straordinario art. 17 c. 8	1.475,88
Fondo anno 1998 - art. 20 c. 1 lett. a) 13.212,46 - art. 20 c. 1 lett. b) 451,35	13.663,81
Risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento del LED art. 20 c. 1 lett. g)	6.123,45
1,2% monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza art. 20 c. 1 lett. m	3.275,94
Incremento art. 25 CCRL 26.11.2004 comma 1: 0,62% monte salari 2001	1.716,07
Totale art. 73 comma 1 risorse consolidate	26.255,15
Art. 73 comma 2	
Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento personale cessato dal servizio dal 31 dicembre 2001 lett. g	1.869,27
Totale art. 73 comma 2	1.869,27
Art. 35 CCRL 6.5.2008: 0,4% monte salari 2005	1.486,93
TOTALE FONDO Risorse stabili	29.611,35
Risorse variabili - descrizione	
Art. 73 comma 2	
Integrazione facoltativa fino ad un importo massimo del'1,3% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza lett. h	0,00
Incremento art. 25 CCRL 26.11.2004 commi 2 e 3: 0,50% monte salari 2001 lett. k	1.383,93
Totale art. 73 comma 2	1.383,93
Art. 74 comma 1: 0,6% monte salari 2003	1.812,10
TOTALE FONDO Risorse variabili	3.196,03
TOTALE FONDO 2011	32.807,38
- quota fondo destinata a lavoro straordinario	- 1.475,88
+ risparmi sul fondo lavoro straordinario art.73 c.2 lett.f)	936,61
FONDO DISPONIBILE	32.268,11

FP 6612

RSU

CISL-FP

Allegato B)

FONDO 2011

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DESTINAZIONE E FINALITA' (ART. 21 CCRL 01/08/2002)	
Voci	Importo
Fondo disponibile anno 2011	32.268,11
A. Pagamento indennità e salario aggiuntivo:	
§ Salario aggiuntivo	7.232,88
§ Rischio (2 operai + cuoco)	1.080,00
§ Disagio (gettone anagrafe)	0
§ Maneggio valori (risc. diritti uff. anagrafe)	0
§ B1 (art. 25, comma 6, CCRL 26/11/2004)	96,84
B. Indennità di responsabilità di cui di cui all'art. 21, comma 2, lettere e, ed i) del CCRL 01/08/2002 (importo aggiornato art. 30 ccll 26.11.2004)	
n. 1 responsabile squadra operai (capo operai)	1.000,00
n. 1 resp. proc. U.O. Servizi demografici e cimiteriali	2.000,00
C. Progressione orizzontale (art. 36, comma 2, CCRL 01/08/2002) - già definite da precedenti CDIA	13.387,52
TOTALE (A+B+C)	24.794,24
D. Produttività e miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lettera a, CCRL 01/08/2002): quanto residua detratte le somme di cui alle precedenti lettere A), B), C) obiettivi specifici (art. 10)	7.470,87

FP CGIA

RSU
K.

M

CISL-PP
E

DICHIARAZIONE A VERBALE CISL FPS

L'organizzazione sindacale CISL FPS chiede, ai fini della determinazione delle risorse accessorie, di dare applicazione ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. del 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge n. 111 del 15.7.2011. Tale norma prevede di poter utilizzare annualmente, nell'importo massimo del 50%, le economie derivanti da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione.

CISL - FP
3

NOTA A VERBACS

Sia il contratto nazionale che quello regionale hanno previsto che una parte dei risparmi derivanti dal part-time vanno ad incrementare il fondo per il salario accessorio:

CCNL	CCRL
Suddivisione risparmi part-time → 50% per mobilità personale → 30% economie di bilancio → 20% fondo accessorio	Suddivisione risparmi part-time → 50% economie di bilancio → 50% fondo accessorio

L'art. 73, comma 2, del d.l. 112 convertito nella legge 133/2008 (manovra Tremonti-Brunetta) ha abrogato la parte della legge 662/1996 (art. 1, terzo periodo, comma 59), in cui si prevedeva relativamente alle economie da part-time che "l'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva".

Sulla materia l'ex ARERAN aveva prodotto diverse risposte - peraltro contraddittorie - in merito all'inserimento delle somme derivanti dai risparmi conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rimandando comunque la decisione finale alle singole Amministrazioni. In uno di questi pareri veniva precisato che "tale norma, pur non modificando direttamente la disposizione contrattuale prevista dal CCRL 25.7.2001 sui risparmi da part-time, parrebbe tuttavia configurarsi come norma di finanza pubblica che individuando principi generali di contenimento della spesa a carico dei bilanci degli enti sia applicabile anche agli enti del comparto unico".

Successivamente la Corte dei Conti FVG si è espressa che a decorrere dalla data di entrata in vigore del sopra citato art. 73 (25 giugno 2008) è cessata anche nell'ambito del comparto unico regionale la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalle economie da part-time all'incentivazione del personale.

Non si ritiene condivisibile l'espressione della Corte dei Conti in quanto - oltre ad essere la normativa del FVG di diverso contenuto rispetto a quella nazionale - l'art. 73 d.l. 112, pur configurandosi come norma di finanza pubblica, è inapplicabile negli Enti del Comparto Unico del FVG per i seguenti motivi:

- La Regione FVG ha disciplinato l'ordinamento del personale dei Comuni, delle Province e degli altri Enti Locali con specifiche normative contrattuali, disciplinando anche l'istituto del part-time e l'utilizzo dei relativi risparmi per cui il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 9/1997 è superato ("fino all'entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente").
- la Regione FVG nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione ha autonomamente definito le proprie norme di finanza pubblica per il "sistema Friuli Venezia Giulia" senza intervenire sui risparmi del part-time.

Disposizioni che hanno trovato puntuale definizione per l'anno 2009 con la legge regionale n. 17/2008 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) e più specificatamente con l'art. 12 "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione" che al comma 6 precisa che "gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale", e confermate anche delle leggi regionali successive.

Quindi i fondi per il salario accessorio possono legittimamente, come da normativa regionale, essere alimentati con il 50% delle economie derivanti dal part-time.

FP
